REGOLAMENTO (CEE) N. 1736/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1993

recante modifica e rettifica dei regolamenti (CEE) n. 1912/92 e (CEE) n. 2254/92 recanti modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per le isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 della Commissione [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che in applicazione del regolamento (CEE) n. 1601/92 occorre stabilire, per il settore delle carni bovine e per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994, i quantitativi dei bilanci di approvvigionamento specifico delle isole Canarie, sia in carni bovine e in animali maschi da ingrasso, sia in riproduttori di razza pura;

considerando che i quantitativi di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento sono stabiliti nel quadro dei bilanci previsionali elaborati periodicamente e rivedibili in funzione del fabbisogno dei mercati, prendendo in considerazione le produzioni locali e le correnti di scambio tradizionali; che per garantire tale fabbisogno in termini quantitativi, qualitativi e sotto il profilo del prezzo e provvedendo a salvaguardare la quota dell'approvvigionamento in prodotti provenienti dalla Comunità, l'aiuto da concedere a favore di prodotti originari del resto della Comunità è fissato ad un livello equivalente, per l'utilizzatore finale, al vantaggio derivante dall'esenzione dai dazi all'importazione per i prodotti originari dei paesi terzi;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, il numero di bovini da ingrasso importati deve essere fissato in misura decrescente per tener conto dello sviluppo della produzione locale; che a causa del fabbisogno crescente del consumo locale in carni bovine, connesso allo sviluppo del turismo, che ha condotto ad un incremento dei quantitativi del bilancio di approvvigionamento per la campagna 1992-93, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994 è opportuno applicare un'aliquota decrescente che tenga conto del fabbisogno del mercato locale;

considerando che, contrariamente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, le varie versioni linguistiche, ad eccezione del testo francese, dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1912/92 della Commissione, del 10 luglio 1992, recante modalità di applicazione del regime specifico d'approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per le isole Canarie [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1104/93 [4], non citano espressamente il caso dell'esonero sia del dazio doganale, sia dal prelievo all'importazione; che per ovviare a tale situazione è opportuno rettificare tali testi e renderli applicabili a partire dal 1° luglio 1992;

considerando che gli aiuti a favore dei prodotti comunitari del settore delle carni bovine sono stati fissati, per le isole Canarie, dal regolamento (CEE) n. 1912/92; che le condizioni specifiche di approvvigionamento del mercato delle isole Canarie in carni congelate consentono di diminuire gli aiuti concessi per tali prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1912/92 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

2. L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2254/92 della Commissione [5] è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

3. L'allegato III del regolamento (CEE) n. 1912/92 è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

4. L'allegato II del regolamento (CEE) n. 1912/92 è sostituito dall'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1912/92 è sostituito dal seguente:

[1] GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
[2] GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.
[3] GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 31.
[4] GU n. L 112 del 6. 5. 1993, pag. 28.
[5] GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 34.

« *Articolo 1*

In applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, sono stabiliti nell'allegato I i quantitativi del bilancio previsionale d'approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano dell'esonero dal dazio doganale e dal prelievo all'importazione in provenienza dai paesi terzi, ovvero dell'aiuto comunitario. »

L'articolo 2 si applica dal 1° luglio 1992.

Articolo 3

Gli aiuti sono fissati in modo da salvaguardare la quota dell'approvvigionamento di prodotti provenienti dalla Comunità, tenuto conto delle correnti di scambio tradizionali.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

ALLEGATO I

« *ALLEGATO I*

Bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per le isole Canarie per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994

(in tonnellate)

Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativo
0201	Carni di animali della specie bovina domestica, fresche o refrigerate	11 000
0202	Carni di animali della specie bovina domestica, congelate	28 000
1602 50	Altre preparazioni e conserve contenenti carne o frattaglie della specie bovina domestica	2 500 »

ALLEGATO II

« *ALLEGATO I*

Bilancio di approvvigionamento di animali maschi da ingrasso della specie bovina per le isole Canarie, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali (per capo)
ex 0102 90	Animali da ingrasso delle specie bovina	12 000 »

ALLEGATO III

« *ALLEGATO III*

Fornitura alle isole Canarie di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto (in ecu/capo)
0102 10 00	Riproduttori di razza pura della specie bovina (1)	4 300	750

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti. »

ALLEGATO IV

« ALLEGATO II

Aiuti concessi per i prodotti di cui all'allegato I provenienti dal mercato della Comunità

Codice dei prodotti	Importo dell'aiuto (ECU/100 kg peso netto)
0201 10 00 110 (1)	85
0201 10 00 120	65
0201 10 00 130 (1)	115
0201 10 00 140	88
0201 20 20 110 (1)	115
0201 20 20 120	88
0201 20 30 110 (1)	85
0201 20 30 120	65
0201 20 50 110 (1)	146
0201 20 50 120	110,50
0201 20 50 130 (1)	85
0201 20 50 140	65
0201 20 90 700	65
0201 30 00 100 (2)	208,50
0201 30 00 150 (6)	125
0201 30 00 190 (6)	84
0202 10 00 100	48,50
0202 10 00 900	65,50
0202 20 10 000	65,50
0202 20 30 000	48,50
0202 20 50 100	82,50
0202 20 50 900	48,50
0202 20 90 100	48,50
0202 30 90 400 (6)	93
0202 30 90 500 (6)	62,50
1602 50 10 120	108 (9)
1602 50 10 140	96 (9)
1602 50 10 160	77 (9)
1602 50 10 170	51 (9)
1602 50 10 190	51
1602 50 10 240	36
1602 50 10 260	26
1602 50 10 280	16
1602 50 31 125	116 (5)
1602 50 31 135	73 (9)
1602 50 31 195	36
1602 50 31 325	103 (5)
1602 50 31 335	65 (9)
1602 50 31 395	36
1602 50 39 125	116 (5)
1602 50 39 135	73 (9)
1602 50 39 195	36
1602 50 39 325	103 (5)
1602 50 39 335	65 (9)
1602 50 39 395	36
1602 50 39 425	77 (5)
1602 50 39 435	48,50 (9)
1602 50 39 495	36
1602 50 39 505	36
1602 50 39 525	77 (5)
1602 50 39 535	48,50 (9)
1602 50 39 595	36
1602 50 39 615	36
1602 50 39 625	16
1602 50 39 705	36
1602 50 39 805	26
1602 50 39 905	16

Codice dei prodotti	Importo dell'aiuto (ECU/100 kg peso netto)
1602 50 80 135	73 (*)
1602 50 80 195	36
1602 50 80 335	65 (*)
1602 50 80 395	36
1602 50 80 435	48,50 (*)
1602 50 80 495	36
1602 50 80 505	36
1602 50 80 515	16
1602 50 80 535	48,50 (*)
1602 50 80 595	36
1602 50 80 615	36
1602 50 80 625	16
1602 50 80 705	36
1602 50 80 805	26
1602 50 80 905	16

NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1) ».